



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 giugno 2021
(OR. en)

9810/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0135 (NLE)**

PECHE 199

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2020/1579 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

REGOLAMENTO (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) 2020/1579
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca nel Mar Baltico
e il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca,
per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Il 28 maggio 2021 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico riveduto sulle catture di aringa del Golfo di Botnia per il 2021, con cui si aggiorna il dato relativo alle catture e si innalza alla categoria 1 il parere relativo al rendimento massimo sostenibile (MSY). È pertanto opportuno modificare di conseguenza le possibilità di pesca per l'aringa del Golfo di Botnia come pure il regolamento (UE) 2020/1579.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio² fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

¹ Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

² Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (3) Conformemente al parere del CIEM del 13 aprile 2021, le catture di spratto (*Sprattus sprattus*) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) non dovrebbero superare le 106 715 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. È opportuno pertanto fissare, per tale periodo, le possibilità di pesca per lo spratto a 87 186 tonnellate nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e a 19 529 tonnellate nella divisione CIEM 3a, in linea con il rendimento massimo sostenibile.
- (4) Il regolamento (UE) 2021/92 fissa a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per tale stock alla fine di giugno 2021. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base del parere scientifico più recente, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 5 744 tonnellate sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2020.
- (5) È opportuno modificare le cifre di cui all'allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2021/92 al fine di rispecchiare gli accordi conclusi tra alcuni Stati membri per il trasferimento temporaneo tra di essi, esclusivamente per il 2021, di determinati valori riferiti alla capacità di allevamento e al quantitativo di tonno rosso che può essere immesso. Tali modifiche sono state notificate alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) per mezzo di un piano di allevamento dell'Unione modificato e non incidono sui valori totali delle capacità di allevamento e di immissione dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT.

- (6) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2020/1579 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura per l'aringa del Golfo di Botnia si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, al fine di consentire l'avvio della campagna di pesca dello spratto e dell'acciuga nei tempi stabiliti, vale a dire il 1° luglio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2020/1579

Il regolamento (UE) 2020/1579 è modificato come indicato nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è modificato come indicato nelle parti B e C dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

PARTE A

Nell'allegato del regolamento (UE) 2020/1579, la tabella sulle possibilità di pesca relative all'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	96 321	TAC analitico	
Svezia	21 164		
Unione	117 485		
TAC	117 485		

".

PARTE B

L'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

- 1) la tabella sulle possibilità di pesca relative allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	13 086 (1)(2)	TAC analitico	
Germania	27 (1)(2)		
Svezia	4 951 (1)(2)		
Unione	18 064 (1)(2)		
TAC	19 529 (2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione e al Regno Unito.

";

- 2) la tabella sulle possibilità di pesca relative allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	993 (1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	78 553 (1)(2)		
Germania	993 (1)(2)		
Francia	993 (1)(2)		
Paesi Bassi	993 (1)(2)		
Svezia	1 330 (1)(2)(3)		
Unione	83 855 (1)(2)		
Norvegia	0 (1)		
Isole Fær Øer	0 (1)(4)		
Regno Unito	3 331 (1)		
TAC	87 186 (1)		
(1)	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.		
(2)	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
(3)	Incluso il cicerello.		
(4)	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.		

";

3) la tabella sulle possibilità di pesca relative all'acciuga nelle sottozone 9 CIEM e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	2 747 ⁽¹⁾ TAC precauzionale
Portogallo	2 997 ⁽¹⁾
Unione	5 744 ⁽¹⁾
TAC	5 744 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.

".

PARTE C

Nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/92 il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	9 564
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	14 511

Tabella B¹

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	6 850
Italia	1 739,5
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	10 260,5
Portogallo	350

¹ La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A."